

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 22/07/2025

### FATTO

Il ricorrente assume di aver sottoscritto con l'intermediario, in data 14.07.2017, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente al 31.10.2021. In particolare, contestando il conteggio estintivo rassegnato dall'intermediario, chiede all'arbitro di riconoscere (i) € 1152,66 per il rimborso della commissione di *intermediazione* ed (ii) € 576 per il rimborso della commissione di *attivazione*; il tutto con interessi decorrenti dalla data di estinzione del finanziamento. L'intermediario, costituitosi, chiede in via preliminare di sospendere il presente procedimento alla luce di quanto statuito dal Giudice di Pace di Palermo che - in relazione ad un giudizio avviato dall'intermediario stesso per accertare e far dichiarare l'eventuale erroneità e illegittimità di una decisione ABF - ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, con conseguente sospensione del giudizio; nel merito assume che tutto quanto dovuto per legge è stato già correttamente rimborsato. Nel dettaglio, poi, pone a fondamento della richiesta di rigetto le seguenti argomentazioni: (a) inapplicabilità ai contratti di finanziamento aventi ad oggetto la cessione del quinto dell'art. 125 sexies del T.U.B, vista la specialità della L. 180 del 1950; (b) irretrocedibilità dei costi di cui al ricorso in quanto maturati ed esauriti al momento della stipula; (c) superamento dei principi elaborati dalla CGUE con la sentenza C-383/18 (cd. Lexitor) per mezzo della Sent. CGUE relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria secondo cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a



credito immobiliare ai consumatori, non sono rimborsabili i costi up front, ossia i costi non ricorrenti nell'esecuzione del contratto;

## DIRITTO

In via preliminare va rigettata la richiesta dell'intermediario di sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale, su identica questione, da parte del Giudice di pace di Palermo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in quanto le "Disposizioni ABF" non prevedono ipotesi di sospensione per la detta evenienza.

Di poi -sempre in via preliminare- va rilevato che non meritano accoglimento le eccezioni della parte resistente (a) sul regime di specialità della L.180 del 1950, che sottrarrebbe il finanziamento in esame al governo normativo dell'art 125 sexies T.U.B, e (b) sull'inapplicabilità dei principi elaborati dalla CGUE con la sentenza C-383/18 (cd. *Lexitor*). Con riguardo alla prima questione l'intermediario ritiene che non sia applicabile al caso in esame l'art. 125-sexies TUB in ragione della specialità della disciplina dettata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ("Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni"). Più specificamente, sostiene che in virtù dell'art. 6-bis del citato decreto resterebbe valido il rinvio alla normativa secondaria emessa tempo per tempo dalla Banca d'Italia e, pertanto, solo i costi recurring sarebbe retrocedibili al momento dell'estinzione.

In realtà, lo stesso art. 6 bis - introdotto con D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 – stabilisce che *"All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 [...]"*; per tale ragione pare ovvio che il caso di specie vada integralmente ricondotto nel solco normativo dell'art 125 sexies T.U.B nella formulazione considerabile *ratione temporis*.

Sulla seconda questione, invece, va rilevato che i principi elaborati dalla cd. *pronuncia Lexitor* in alcun modo possono ritenersi scalfiti dalla successiva sentenza della CGUE relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria.

Al riguardo i Collegi territoriali hanno già avuto modo di precisare che il nuovo pronunciamento non abbia segnato l'overruling della *Lexitor rule* poiché – come si evince dalla motivazione della stessa pronuncia della CGUE citata dall'intermediario - la differenza di regime tra il diritto alla riduzione del costo totale del credito nelle ipotesi di estinzione anticipata dei crediti ai consumatori e in quelle di estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori è giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17), nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES nel rispetto di una *"ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore"* che *"riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto"*.

Viepiù, tale orientamento trova robusto sostegno in un dato sistematico, ossia nella Direttiva sul credito ai consumatori, n. 2023/2225 che, seppur non ancora applicabile (solo dal novembre del 2026 sostituirà la Direttiva 2008/48), prevede espressamente che siano oggetto di riduzione *"anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito"*. Se fosse come sostiene la resistente, ossia che i principi elaborati dalla sentenza *Lexitor* siano da ritenersi superati a seguito della sentenza della CGUE relativa al caso C-555/21



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

UniCredit Bank Austria, non sarebbero comprensibili le ragioni per cui il Legislatore europeo abbia ribadito a chiare lettere la *Lexitor rule* in un atto normativo temporalmente successivo alla pronuncia della CGUE per ultimo citata. Tanto conduce anche al superamento dell'eccezione svolta sulla non debenza del rimborso del costo sostenuto per la commissione istruttoria e per l'attività di intermediazione.

Superate le dette eccezione, si osserva che il contratto in esame prevedeva, al momento della stipula, una (i) *commissione di attivazione* quantificata in € 960,00 ed una (ii) *provvigione all'intermediario del credito* quantificata in € 1920,00, mentre dal conteggio estintivo del finanziamento, estinzione avvenuta in prossimità della 48ma rata sulle 120 previste, non risulta alcun rimborso dei detti oneri al momento dell'anticipata estinzione. Tanto porta a concludere per la ragionevolezza della richiesta del ricorrente poiché, per consolidato orientamento, anche i costi *up front* meritano rimborso al momento della estinzione anticipata del finanziamento. Accertato il diritto, occorre investigare, ora e nel caso di specie, sulla natura (*up front* o *recurring*) della commissione istruttoria e sulle modalità di calcolo del rimborso. Orbene, questo collegio, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che ai fini della classificazione di un costo di finanziamento come *up front* o *recurring* non rileva la nomenclatura della voce di costo, bensì la funzione sostanziale assegnata alla stessa. Nel caso in esame le attività riferibili alla "*commissione di attivazione*" ed alla "*provvigione per l'attività di intermediazione*" risultano esaurite al momento della stipula, ragion per cui, vista la loro natura di costi *up front*, il rimborso dovuto dovrà essere conteggiato in proporzione agli interessi (cd. curva degli interessi) ed ammonterà ad € 372,07 per la commissione di attivazione ed € 744,13 per la provvigione di intermediazione, il tutto per un totale da rimborsare pari, per arrotondamento, ad € 1.116,00.

Infine, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente, gli interessi vanno riconosciuti dalla data del reclamo e non dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.116,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO